

Prefettura di PerugiaUfficio Territoriale del Governo

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE EX LEGGE 146/90 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 83/2000

Vertenza

Segreteria Reg.le FAST FerroVie-CONFSAL Umbria/ Umbria TPL e Mobilità spa, concernente il personale di condotta e scorta della ex FCU

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 22 febbraio 2011, con inizio alle ore 12.00, si è tenuta presso questa Prefettura—U.T.G. una riunione nell'ambito del tentativo di conciliazione avviato il giorno 21 gennaio scorso su richiesta della Segreteria Regionale della organizzazione sindacale sopra indicata con nota del 14 gennaio scorso, concernente lo stato di agitazione del personale di condotta e scorta della ex Ferrovia Centrale Umbra srl.

Sono presenti:

Per la parte aziendale, il Direttore tecnico, ing. Mauro Fagioli

Per la parte sindacale, il sig. Vincenzo Notarnicola, della Segreteria Nazionale di FAST FerroVie-CONFSAL, ed il sig. Stefano Della Vedova, Segretario regionale della stessa organizzazione

Per la Prefettura, il dr. Sandro Zappi, Dirigente responsabile degli Affari Economico-Sociali e del Lavoro della Prefettura, delegato dal Prefetto, e la dr.ssa Cynzianamaria Pini, in qualità di segretario verbalizzante.

Aprendo la riunione, il dr. Zappi fa un breve cenno alle ragioni, di ordine organizzativo, che hanno costretto, d'intesa con le parti, a successivi rinvii, fino alla data odierna, della riunione di prosecuzione del tentativo di conciliazione, originariamente concordata per il 28 gennaio scorso.

Invita quindi il rappresentante di Umbria TPL e Mobilità spa a riferire sugli esiti delle verifiche in attesa delle quali, in detta riunione, era stato concordato l'aggiornamento della riunione stessa.

Prende quindi la parola l'ing. Fagioli che riferisce quanto segue:

- sulla questione della rappresentatività della siglia FAST FerroVie-CONFSAL ed ai suoi rappresentanti, conferma che detta sigla non risulta firmataria di contratti collettivi di settore e, pertanto, non disponendo neppure di propri aderenti nelle RSU, non ha titolo a fruire dei diritti e delle prerogative sindacali pretese; né risulta che a suoi dirigenti aziendali sia stato riconosciuto dalla



Prefettura di Perugia Ufficio Territoriale del Governo Ufficio di Gabinetto

F.C.U. s.p.a., ora confluita in Umbria TPL e Mobilità s.p.a., il diritto a permessi sindacali retribuiti.

sulle asserite disparità di trattamento nella concessione al personale di ferie e congedi e sull'asserito mancato inserimento, nel computo della prestazione lavorativa, dei periodi di sosta presso la stazione ferroviaria de L'Aquila, dove il personale di macchina è tenuto a presenziare la vettura, l'ing. Fagioli afferma che, dalle verifiche eseguite, non sono risultate violazioni di norme contrattuali o regolamentari in vigore; conferma che in un'azienda ampia e articolata come la nuova Umbria TPL e Mobilità, che conta ormai circa 1.300 dipendenti, la disciplina delle ferie e dei congedi non può essere ispirata che ad una disciplina di ordine generale, basata su criteri chiari, univoci e trasparenti, ma non su regolamentazioni più minuziose e dettagliate che finirebbero - a suo giudizio con il creare difficoltà di gestione e nuove iniquità.

Il sig. Notarnicola replica affermando che quanto riferito dall'ing. Fagioli non corrisponde, su alcuna delle questioni sollevate, a quanto risulta alla sua sigla sindacale e conferma, perciò, quanto esposto nella precedente riunione. FAST FerroVie-CONFSAL Umbria si riserva pertanto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per un accertamento definitivo in ordine ai punti della controversia, ribadendo la sussistenza di una condotta antisindacale nei suoi confronti da parte di Umbria TPL e Mobilità e delle altre violazioni contrattuali lamentate. Ribadisce infine che da ultimo si sarebbero aggravati anche i problemi per la sicurezza dei lavoratori, dipendenti dal crescente degrado delle strutture aziendali, e annuncia l'intenzione di segnalare la problematica all'Autorità Nazionale per Sicurezza Ferroviaria.

Il rappresentante del Prefetto, preso atto delle posizioni delle parti, basate su elementi di fatto del tutto divergenti e, dunque, della impossibilità in questa sede di trovare una composizione su alcuno dei punti in controversia, dichiara conclusa la procedura di conciliazione con esito negativo.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

II DIRIGENTE DELEGATO